

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE "FILADELFIA NOSTRA"

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 10,00 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato culturale "Filadelfia Nostra"

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Rosetta Fruci, verbalizza il Sig. De Lorenzo Vincenzo.

Il Presidente Constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso presso la sede sociale contenente l'o.d.g., che sono presenti n. 41 soci su 50 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello statuto sociale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere ed approvare un nuovo statuto sociale così come previsto dalla nuova normativa sul Terzo Settore: D.Lgs n.117/2017

Successivamente dà lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto con lettera "A" e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Il Segretario

Vincenzo De Lorenzo

Associazione di Volontariato
"Filadelfia Nostra"
89814 FILADELFIA (VV)
P.E. 96021030

Presidente
Rosetta Fruci

Registrato a Vibo Valentia il 12 DIC. 2022
al N. 1426 Serie 3
di pagamento F23/F24
Atto ESENTE

L'ADDETTO*
Ada Fiorio D'Astoli
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chioi Gamacchia





STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE "FILADELFIA NOSTRA"

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di Volontariato denominata " FILADELFIA NOSTRA" di seguito denominata "associazione", con sede in Filadelfia alla via Corso Castelmonardo n.81

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Regno Unico Nazionale del Terzo settore sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" e diventerà "Filadelfia Nostra Organizzazione di Volontariato".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede dell'Associazione potrà essere mutata con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. tra cui

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessioni gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale o norma del presente articolo;

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- **ampliare la conoscenza della cultura in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;**

-**promuovere e sostenere iniziative di natura educativa, sociale e ricreativa;**
-**proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e la gestione e l'organizzazione del tempo libero di giovani ed anziani.**
-**porsi come punto di riferimento per quanti , svantaggiati o portatori di handicap e non, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio.**
-

verificare e studiare le opportunità di crescita economica e di sviluppo sociale e culturale della comunità filadelfiese

Che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione-concerti, corsi di educazione e formazione per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di verifica delle potenzialità e opportunità di sviluppo territoriale.

-viaggi di istruzione e ricreativi

-iniziative di solidarietà sociale

-attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in materie ecologico-ambientali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

-attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi pubblici e privati;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Rendite patrimoniali;
- 5) Proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) Attività di cui all'art.6 del D.Lgs117/2017
- 7) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcun a differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'Ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. La qualità di socio

si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione nè alla restituzione delle quote associative versate che non sono rimborsabili e non rivalutabili

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad eccedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione

ART.8 I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentare per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.



- 2) Elegge e revoca il Presidente;
- 3) Elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) Delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) Delibera l'esclusione dei soci;
- 6) Delibera le eventuali quote associative;
- 7) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata dal almeno 3 /4 dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari, devono essere riportate nel relativo verbale trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Comitato Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Organo di controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 6) Il Collegio dei garanti se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.2397, comma secondo del c.c., e organo di revisione legale dei conti è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purchè sia possibile identificare tutti i partecipanti e purchè ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o dai colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART.10 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) Approva il bilancio di esercizio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;

Art.11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da 6 componenti compreso il presidente nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadono dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere allo loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'Intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6 art,26 del Codice Terzo settore, a quali da essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando sia disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- 3) Predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominati, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica 3 anni. I membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'assemblea.

Il Collegio, inoltre deve svolgere funzioni arbitrali per la soluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.14 ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.23197, c.2 del Codice Civile.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo corretto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli stessi esiti di tale monitoraggio;
- f) Partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sull bilancio di esercizio; ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1. del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti la relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART.16 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e ss.mm.ii. e in quanto compatibile , dal Codice Civile.

12 DIC. 2022

Registrato a Vibo Valentia il
al N.1426... Serie...3...
di pagamento F23/F24 Euro.....
A. D. E. S. E. N. I. E.



L'ADDETTO*
Ada Florio D'Astoli
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Orfei Giamacchio

